



ISTITUTO COMPRENSIVO 1

Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315
C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R
email: ATIC81800R@istruzione.it -
ATIC81800R@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1asti.edu.it



Asti, 12/2/2024

Circolare n. 14

Ai docenti dell'Istituto

OGGETTO: OBBLIGO SCOLASTICO - NUOVA PROCEDURA PREVISTA A SEGUITO DELLA LEGGE N. 159/2023.

Si rende noto che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione del personale e delle famiglie.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e si prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art.12 della L. 159/2023:
punto 4) **Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che



Firmato digitalmente da ALESSANDRA LONGO

non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Si ribadisce che vige sempre l'obbligo, da parte delle famiglie, di giustificare tempestivamente le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/tutori delle relative attestazioni/certificati rilasciati dal medico SSN per quanto riguarda le assenze per motivi di salute (ove previste) e per i motivi familiari, tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Con la presente si ricordano ai docenti gli obblighi in materia e si dettano disposizioni al riguardo. Una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

Si invita pertanto tutto il personale docente a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

I docenti (team per la scuola primaria, coordinatore per la scuola Jona), **in caso di reiterate assenze non giustificate**, sono tenuti a:

- chiamare i tutori sollecitando la giustificazione delle assenze e la ripresa della frequenza, (conservare le date delle telefonate/messaggi sul registro elettronico - si consiglia di effettuare sempre almeno una chiamata telefonica);
- **in caso di assenze superiori a 15 giorni** anche non consecutivi in tre mesi: segnalare alla scrivente la situazione, la segreteria provvederà all'invio alla famiglia di una comunicazione ufficiale (lettera raccomandata);
- nel caso in cui l'alunno non rientri a scuola richiedere alla segreteria e compilare il modello di segnalazione alla Polizia Municipale.

Per conoscenza si comunicano i passaggi ulteriori:

1. il Sindaco emette l'AMMONIZIONE
2. decorsa una settimana se l'alunno riprende la frequenza non vi sono ulteriori obblighi. Nel caso non rientrasse, il Dirigente scolastico informa la Polizia Municipale che provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione art. 570ter Codice penale (adempimento obbligo scolastico).

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Longo



Firmato digitalmente da ALESSANDRA LONGO